



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BARI

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |            |          |                       |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BUQUICCHIO | GIOVANNI | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | COLAGRANDE | GIOVANNI | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | CARDINALE  | NICOLA   | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 7/10  
depositato il 28/10/2010

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 14 IPOTECARIA  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 14 IPOTECARIA  
contro EQUITANIA E.T.R. S.P.A.

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 7/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 17

05/05/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

77/17/11

PRONUNCIATA IL:

05/05/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

15/08/2011

Il Segretario

## Fatto e diritto

La ricorrente ha proposto opposizione all'atto di iscrizione di ipoteca n. 14 eseguita Equitalia Ete s.p.a. per la somma di E. 44.923,64 e comunicata con nota raccomandata del 3-8-2010, pari al doppio delle somme iscritte a ruolo, quali risultanti da carico tributario scaduto il 14-7-2010 e non pagato per complessivi E. 37.464,32. Ha chiesto dichiararsi illegittimo ed annullarsi l'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze.

La sua controparte in causa l'Agenzia delle entrate di Bari ed Equitalia Ete s.p.a., contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto per infondatezza, ed ritorno delle spese.

Allegata la richiesta sospensione dell'atto impugnato ed acquisita comunicazione illustrativa della ricorrente, all'ordinanza pubblicata indicata le parti hanno concluso come da verbale.

Orbene, sono state proposte due motivi di opposizione, la cui base è la nullità della iscrizione ipotecaria: a) per mancata certificazione degli atti propedeutici e premonitori, ed in particolare delle due cartelle di pagamento portanti il credito tributario, delle quali la contribuente avrebbe avuto conoscenza solo con la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, con conseguente vizio del procedimento ed invalidità dell'atto opposto, b) per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, non essendo stata allegata alla comunicazione la nota di iscrizione ipotecaria rilasciata dall'Ufficio del territorio.

Il primo motivo è fondato ed assorbe pure l'altro scorporato.

È premesso che la iscrizione ipotecaria è atto intrinsecamente impugnabile.

ex art. 19, co. 1°, lett. c) del d. lgs. n. 546/92; e che le cartelle di pagamento continuate fino, ai sensi dell'art. 47 del d. p. r. n. 602/13, per essere potersi sugli immobile del debitore nella misura del doppio del credito complessivo, così come esposto con la iscrizione contestata, per cui in questa sede la valutazione va incentrata su tali cartelle, e non pure sull'ancora precedente avviso di accertamento.

E' conseguentemente a carico dell'agente di riscossione l'onere probatorio circa il contenuto delle cartelle indirizzate al contribuente e la ritualità della loro notificazione.

A riguardo, la documentazione depositata dall'Equitalia solo alla udienza di discussione è palesemente tardiva, oltre che generica, per cui non può tenerne conto.

Dai documenti tempestivamente esibiti non emerge prova delle copie delle cartelle, mai prodotte, e soprattutto della loro notifica al contribuente; per cui deve ritenersi il documentato vizio di formazione della pretesa tributaria porta a presupposto della mancata contabile opposita.

Quanto alla prima cartella di €. 36.392,30 che si assume notificata il 27-1-2010, non vi è alcuna dimostrazione di rituale notifica, né trasferimento del suo contenuto.

Quanto alla seconda cartella di €. 2.753,63 che si assume notificata il 5-2-2010, e non è prodotta né copia dell'avviso di ricevimento in pari data, la quale appare insufficiente a provare la notificazione proprio di quella cartella e neppure l'ente impositore,

essendo l'atto contestato dalla ricorrente e manifestamente infon-  
dato, copia originale o altra autenticata nella conformità alla prima  
L'ipotesi iscrizione ipotecaria è pertanto annullata; per le  
circostanze di causa integrame ~~grati~~ motivi, ai sensi dell'art.  
32 c.p.c., (~~la parte soccorritrice~~) giudichiamo compensate le spese  
processuali fra tutte le parti -

P. Q. M.

La Commissione, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui  
in epigrafe, l'accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto,  
annulla l'iscrizione ipotecaria opposta e dichiara compensate  
le spese processuali fra le parti -

Bari, 5-5-2011

Il Presidente est.  
Bipartito

TRIBUNALE TRIBUTARIO PROVINCIALE  
BARI

La presente, composta complessivamente  
quattro fogli, è copia autentica  
del originale. Si rilascia per l'uso cui  
è destinato.



20 SET. 2011.

Il Direttore  
(Reg. G. 1)